



# Comune di Collegiove

(Provincia di Rieti)

P.I. 00113130579 Tel/fax 0765/99049-0765/939003

Prot. n. 1100

Collegiove, lì 16/05/2015

## AVVISO PUBBLICO

### IL SINDACO AUTORITA' SANITARIA LOCALE

**Richiamata** l'ordinanza n.05 del 14/07/2014:

**“DIVIETO DI ABBANDONO DI DEIEZIONI DI CANI IN AREE PUBBLICHE ED OBBLIGO DI CUSTODIA.”**

**Preso atto** delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide animali sul suolo pubblico, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quelle dei bambini,

**Preso atto** altresì delle numerose segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione dei cani privi di custodia in aree pubbliche,

**Accertato** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini a causa di un malcostume diffuso tra i proprietari dei cani che durante le passeggiate con i loro animali abbandonano gli escrementi sul suolo, ovunque si trovino, trascurando l'evidente dovere civico di provvedere alla loro raccolta con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti,

**Accertato** inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia,

#### **Visti:**

- il D.P.R. dell'8/2/1954 n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria” ed in particolare l'art. 83;
- la Legge 281 del 14/8/1992 “Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo”;
- la L.R. 21/10/97 n. 34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- l'art. 672 del Codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”;
- l'art. 2052 del Codice Civile “Danno cagionato da animali”;
- il vigente Regolamento Comunale di Igiene e Sanità ed in particolare gli artt. 49 e 50;

**Visto** il Testo Unico delle legge sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) ed in particolare gli artt. nn. 50 e 54;

**Vista** inoltre l'ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani ed in particolare l'art. 2 comma 4 che fa divieto ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani di abbandonare la deiezione degli animali in spazi pubblici

**Facendo obbligo** di rimuovere le deiezioni suddette con mezzi a ciò idonei;

Considerata la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone,



# Comune di Collegiove

(Provincia di Rieti)

P.I. 00113130579 Tel/fax 0765/99049-0765/939003

---

## **AVVERTE**

Dalla data del presente avviso ai proprietari e ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare i seguenti divieti di prescrizione comportamentali:

- 1. È vietato abbandonare in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate.**

Detti rifiuti devono invece essere raccolti con i mezzi ritenuti più idonei dagli interessati, riposti in idoneo sacchetto integro, convenientemente chiuso e depositato nei contenitori o cassonetti per la raccolta dei R.S.U. collocati nelle strade del paese.

- 2. È vietato lasciare incustoditi i cani nei luoghi od aree pubbliche.**

I proprietari o detentori di un cane devono adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;**
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;**
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.**

Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni della presente ordinanza e di quella ministeriale, sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I° e II° del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni. Nel caso di recidiva trova sempre applicazione la misura massima della sanzione. La recidiva si ha con l'accertamento della seconda violazione anche se vi è stata oblazione del primo caso.

Gli Ufficiali e Agenti di P.G. sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, addì 16 Maggio 2015.

**IL SINDACO**

*Domenico Manzocchi*